

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 27 DD. 11.10.2007

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, al D.P.R. 10/9/1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1.- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2.- I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 44 e seguenti della L.R. 4/1/93 N.1 e s.m., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Provinciale Servizi Sanitari (APSS).

ARTICOLO 3

Responsabilità

1.- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale secondo le tariffe in vigore, viene recuperato, se rintracciati, a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.

2. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora i famigliari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato da parte dell'Amministrazione Comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.-
3. Il feretro fornito è quello più economico, mentre il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento salvo l'orario che viene scelto dall'ufficio. In ogni caso il funerale viene svolto con caratteristiche di decoro e nel rispetto della dignità del defunto e dei suoi famigliari.
4. In mancanza di famigliari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre. Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. I servizi per i nati morti sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i famigliari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in tomba privata.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

1.- Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei riquadri soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

Depositi di osservazione e obitori

1.- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, ai sensi dell'art. 14 del DPR 10/9/90 n.285.

2.- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio, di cui al comma precedente, è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto della salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3.- Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4.- Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

5.- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'APSS, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del DPR 13/2/64, n.185.

CAPO III° FERETRI

ARTICOLO 7

Deposito della salma nel feretro

1.- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2.- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3.- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4.- Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5.- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della APSS detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

1.- La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato. La ditta accreditata che provvede al trasporto funebre può essere incaricata delle relative operazioni e di accertare che il feretro sia conforme alle norme previste dal Regolamento comunale e dalle norme nazionali vigenti (comprese la fornitura e l'apposizione della targhetta di riconoscimento prevista dall'art. 11).

2.- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della APSS o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9.

3.- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1.- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del DPR 10/9/90 N. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno e l'altra in zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art.30 del DPR 10/9/90 N.285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre: si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del DPR 10/9/90 n.285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso inferiore ai 100 Km.: è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del DPR 10/9/90 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), nel caso in cui il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2.- I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3.- Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente della APSS, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera zincata di spessore non inferiore a mm.0,660.

4.- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, semprechè non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'USL o APSS competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5.- Nella inumazione l' impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 10/9/90 n. 285.

6.- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

7.- È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10
Piastrina di riconoscimento

1.- Sull'esterno di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte della salma.

2.- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV
TRASPORTI E ONORANZE FUNEBRI

ARTICOLO 11
Definizione ed esercizio di trasporto funebre.

1.- I criteri generali di fissazione delle modalità ed il percorso dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2. Costituisce trasporto funebre fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, il trasferimento della salma dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla chiesa o al luogo delle esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso o civile, il trasferimento al cimitero (seguendo il percorso piu' breve), al luogo di sepoltura privato, o all'impianto di cremazione, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario, . Nella nozione di trasporto di salma sono altresì compresi il collocamento nel feretro, il prelievo di quest'ultimo ed il trasferimento, la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione, compresa la collocazione nel luogo di sepoltura, il tutto con personale in numero necessario per lo svolgimento delle necessarie operazioni e per la movimentazione del feretro.

3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge; pertanto chiunque effettui il trasporto di salme deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato dal Comune.

5. Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e, nell'ambito comunale, dalle presenti norme regolamentari.

6.omissis...

7. L'attività di trasporto funebre è esercitata, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge e secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

ARTICOLO 12
Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono a pagamento, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono a pagamento con onere a carico del comune, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4.

3. Quando il luogo di decesso sia:
 - a) abitazione inadatta e pericolosa per potervi svolgere l'osservazione dei cadaveri;
 - b) la pubblica via o altro luogo pubblicola tariffa per il trasporto delle salme dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione può essere a carico del comune, che successivamente ne richiederà il rimborso, con la sola eccezione di casi di indigenza, appartenenza a famiglie bisognose.
4. All'incaricato del trasporto funebre, per l'esecuzione dello stesso nell'ambito del territorio comunale, è dovuto un prezzo pari o inferiore alla tariffa massima, stabilita con provvedimento della Giunta comunale.
5. Ciascuna impresa che intenda esercitare il trasporto nell'ambito comunale è tenuta a dare trasparente e visibile comunicazione del tariffario in vigore agli interessati, in ogni sede in cui esercita l'organizzazione dei trasporti.
6. Il prezzo del trasporto funebre, inteso come corrispettivo di tutte le operazioni inerenti il trasporto funebre a pagamento, dovrà essere indicato in maniera distinta da altre voci componenti il corrispettivo per l'esecuzione del funerale, come anche dalle voci relative a diritti o altre tariffe da versare a qualunque titolo all'Amministrazione comunale

ARTICOLO 13

Definizione di attività di onoranze funebri

1. Per attività di onoranze funebri si intende il trasporto della salma, anche proveniente da fuori comune, connesso con l'insieme delle cerimonie e dei riti svolti in onore del defunto dal momento del prelievo della salma stessa presso la camera mortuaria dell'ospedale o del cimitero, ovvero dall'abitazione, fino al cimitero ove ha luogo l'inumazione o la tumulazione.
2. Le imprese che intendono effettuare l'attività di onoranze funebri di cui al precedente comma devono essere in possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 nonché in possesso dell'accreditamento presso il Comune di Tuenno, ferma restando l'autorizzazione al singolo trasporto di cui al successivo articolo 16.
3. Qualora l'impresa nell'ambito dell'attività di onoranze funebri effettui anche attività di vendita deve essere rispettivamente in regola con la Legge Provinciale 8 maggio 2000 n. 4 "Disciplina dell'attività commerciale in Provincia di Trento".
4. E' fatto divieto alle imprese svolgenti attività di onoranze funebri:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma (depositi di osservazione, obitori, servizi mortuari di ospedali, case di cura e di riposo, residenze sanitarie assistenziali, e simili, siano essi pubblici che privati) oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

ARTICOLO 14

ACCREDITAMENTO COMUNALE

Requisiti per ottenere l'accREDITAMENTO comunale per l'attività di onoranze funebri

1. E' riconosciuto l'accREDITAMENTO dal Comune per l'attività di onoranze funebri di cui all'articolo 13 a tutte le imprese che dimostrino il possesso di requisiti volti alla tutela dei cittadini fruitori del servizio ed in particolare:

- a) possesso della licenza per l'attività di agenzia di affari di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
- b) disponibilità continuativa in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale individuato nell'allegato A), di almeno due carri funebri e di una rimessa conformi alle disposizioni del Regolamento di polizia mortuaria decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e alle disposizioni del presente Regolamento;
- c) reperibilità telefonica e via fax continuativa 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno, di un responsabile dell'andamento dell'impresa;
- d) dotazione dell'impresa di onoranze funebri, nell'ambito territoriale individuato nell'allegato A), di un adeguato magazzino e deposito del materiale ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività;
- e) disponibilità di quattro operatori, compreso l'autista del carro funebre, unità operativa minima per la movimentazione di feretri di persone di età superiore ai dieci anni. Tali operatori dovranno essere provvisti di apposita e decorosa divisa, dovranno essere in regola con le vigenti normative contributive, assicurative e fiscali;
- f) dotazione di adeguati strumenti ed attrezzature atte a facilitare e rendere decorosi il carico e lo scarico delle salme;
- g) predisposizione di adeguata polizza di responsabilità civile terzi che copra danni a persone e cose che dovessero derivare dall'attività di onoranze funebri;

Tali requisiti minimi potranno esser ulteriormente definiti con apposito provvedimento del Sindaco, che potrà dettare anche ulteriori condizioni per garantire trasparenza e pubblicità dei costi di prestazione del servizio.

ARTICOLO 15

Condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento al Comune per l'esercizio dell'attività di onoranze funebri

1. Qualora gravanti:

- sul titolare dell'impresa se trattasi di impresa individuale;
- su ciascuno dei soci se trattasi di società in nome collettivo;
- sui soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
- sugli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali;

costituiscono condizioni ostative al rilascio dell'accreditamento, le seguenti situazioni:

- a) sentenza penale definitiva di condanna, per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica, la pubblica amministrazione, il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
- b) procedura fallimentare o liquidazione coatta amministrativa, svolta o in corso, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli articoli 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- d) misure di sicurezza di cui all'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti che le hanno disposte;
- e) misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;

- f) sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'articolo 513 *bis* del codice penale;
- g) contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
- h) interdizione di cui all'articolo 32 *bis* del codice penale;
- i) incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli articoli 32 *ter* e 32 *quater* del codice penale.

ARTICOLO 16

Sospensione e revoca dell'accREDITAMENTO

1. Il Comune provvederà a cadenza biennale alla verifica del mantenimento dei requisiti minimi da parte dei soggetti che hanno ricevuto l'accREDITAMENTO.
2. L'accREDITAMENTO per l'esercizio di onoranze funebri può essere sospeso temporaneamente, fino alla rimozione della irregolarità accertata, qualora venga meno uno o più requisiti previsti dall'art. 13 bis ovvero nei seguenti casi:
 - a) uso e mantenimento degli automezzi in condizioni non idonee;
 - b) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
 - c) mancato servizio per più di un anno consecutivo;
 - d) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti l'attività delle imprese di onoranze funebri.
 - e) irregolarità di carattere amministrativo ripetute e contestate nello svolgimento del servizio.
3. La sospensione temporanea ripetuta per tre volte nell'arco di un biennio determina la revoca dell'accREDITAMENTO.
4. Comporta altresì la revoca dell'accREDITAMENTO il sorgere delle condizioni ostative di cui all'articolo 13 *ter* successivamente al rilascio dell'accREDITAMENTO.

ARTICOLO 17

Orario dei Trasporti e cortei funebri

1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2.- Gli autoveicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno un quarto d'ora prima dell'ora fissata.

3. L'impresa di pompe funebri, accREDITATA dal Comune, incaricata delle onoranze, dovrà concordare con i familiari (e con il Parroco o Ministro del culto in caso di rito religioso) la data e l'ora del funerale, dandone immediatamente comunicazione all'Ufficio di Stato Civile del Comune, il quale provvederà ad avvisare il Corpo di Polizia Municipale, incaricato di adottare i provvedimenti necessari per assicurare una corretta circolazione del traffico, ed il Servizio Tecnico comunale per gli adempimenti cimiteriali.

ARTICOLO 18

Norme generali per i trasporti

1.- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2.-Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata dal Sindaco alle imprese in possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

4. In particolare, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovranno essere verificati, per ciascun trasporto:

- a. l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla ditta che lo esegue;
- b. la corrispondenza degli elementi descrittivi le modalità del servizio con la situazione di fatto, coi tempi e con le previsioni di percorso;
- c. gli elementi identificativi dell'incaricato del trasporto funebre, nonché del mezzo impiegato;
- d. il possesso dell'accreditamento dal Comune di cui all'art. 13 bis, qualora l'impresa effettui il trasporto funebre in connessione con l'attività di onoranze funebri sul territorio comunale, fermo restando che in assenza di connessa attività di onoranze funebri l'autorizzazione al trasporto viene rilasciata con la sola sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), b) c) del presente articolo.

5.- Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art.20 deve restare in consegna al vettore.

6.- Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

..

ARTICOLO 19

Riti Religiosi

1.- I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2.- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 20

Trasferimento di salme senza funerale

1.- Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2.- In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS, può autorizzare il trasporto al luogo di speciali onoranze.

- 3.- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
- 4.- I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ed i trasporti al cimitero o fuori Comune di nati morti e feti sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 21

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1.- Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica dell'APSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2.- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- 3.- È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4.- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'APSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 22

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- 1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2.- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- 3.- Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.
- 4.- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate al luogo ove sono previste le esequie, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione. L'eventuale successivo funerale effettuato sul territorio comunale prima dell'inumazione o tumulazione deve essere condotto da impresa accreditata secondo quanto previsto dall'art. 13bis
- 6.- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta nel luogo di culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi, autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 16/3.
- 7.- Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

8.- Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

1.- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90; nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 24

Trasporto di ceneri e resti

1.- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90.

3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

ARTICOLO 25

Effettuazione del trasporto funebre

1. L'autofunebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.
2. L'autofunebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. All'interno dell'autofunebre deve essere conservata copia della documentazione attestanti i prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.
4. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, ed in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

ARTICOLO 26

Rimessa delle autofunebri

1.- Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2.- L' idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi Igiene Pubblica dell' APSS, salva la competenza dell' Autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

3.- Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile del Servizio comunale competente ed avente le caratteristiche di cui al presente articolo, o in cimitero.

TITOLO II C I M I T E R I

CAPO I C I M I T E R I

ARTICOLO 27 *Elenco cimiteri*

1.- Ai sensi dell' art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- Cimitero di Tuenno.

ARTICOLO 28 *Disposizioni generali - vigilanza*

1.- È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/90

2.- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3.- Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 44 e seguenti della L.R. 4/01/93 n.1 e s.m.

4.- Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5.- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 285/90.

6.- Il Dirigente dei Servizi Igiene pubblica dell' APSS controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 29 *Reparti Speciali nel cimitero*

1.- Nell' interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle

salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2.- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3.- Gli arti anatomici, di norma, vengono sepolti in apposito riquadro del cimitero o in sepoltura privata, qualora richiesta.

4.- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 30

Ammissione nel cimitero

1.- Nel cimitero, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2.- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4. Il Sindaco può autorizzare, per particolari motivi, la sepoltura anche di salme di persone non residenti nel Comune e decedute fuori da esso.

6.- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 26 , salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero del Comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Disposizioni generali

1.- Il cimitero ha i campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicinali.

2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il DPR n.285/90.

3.- Compatibilmente alle esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari o per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR n.285/90.

4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto degli artt. 76 e 91 del DPR n. 285/90 e dal successivo art. 29.

5.- Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 32 *Spazi o aree cimiteriali*

1.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinarsi a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private: singole, familiari o per collettività
- c) campi per fosse a tumulazione per sepolture private: singole, familiari o per collettività
- d) cellette ossario e nicchie cinerarie
- e) ossario comune
- f) cinerario comune

2.- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR n.285/90.

3.- Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

CAPO III **INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

ARTICOLO 33 *Inumazione*

1.- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni le sepolture della durata di 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella dei 15 anni, effettuate in aree in concessione.

ARTICOLO 34 *Cippo*

1.- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2.- Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

3.- A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai 2/3 della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in **tariffa**.

4.- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/90.

ARTICOLO 35

Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III° del presente regolamento.

3.- A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25 - altezza m. 0,70 - larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del DPR 285/90.

4.- Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90.

ARTICOLO 36

Deposito provvisorio

1.- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone previsto in **tariffa**.

2.- La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private.

3.-La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dal richiedente e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4.- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

5.- È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37

Esumazioni Ordinarie

- 1.- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 15 anni.
- 2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile ***dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.***
- 3.- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4.- È compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1.- È compito del responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2.- Il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale e alle porte del cimitero, con congruo anticipo.

ARTICOLO 40

Esumazione straordinaria

- 1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2.- Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90.
- 3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa della morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4.- Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'APSS dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5.- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'APSS o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 41

Estumulazioni

- 1.- Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2.- **Sono estumulazioni ordinarie** quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo **non inferiore a 30 anni**.

3.- **Le estumulazioni straordinarie** sono di due tipi:

a)- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;

b)- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6.- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 38 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7.- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8.- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

9.- Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 42

Esumazioni ed Estumulazioni gratuite e a pagamento

1.- Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del RD 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 43

Raccolta delle ossa

1.- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 44

Oggetti da recuperare

1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2.- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.

3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 45 ***Disponibilità di materiali***

1.- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli.

2.- Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali .

3.- Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4.- Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5.- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6.- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V **CREMAZIONE**

ARTICOLO 46 ***Impianto di cremazione***

1.- Si da atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale di un impianto fuori dal territorio comunale.

ARTICOLO 47

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

le ceneri del defunto per la conservazione in abitazioni private, possono essere affidate in custodia ai familiari (coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado) residenti nel Comune di Tuenno, sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 295. In mancanza di tale disposizione la richiesta di affidamento delle ceneri deve essere espressa dal coniuge, in difetto, dal parente prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà di cui al punto 1), ove espressa dal coniuge o dai parenti, deve risultare da atto scritto, nel rispetto delle modalità di compilazione e sottoscrizione di cui all'art. 38 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 nr. 445.

Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri deve essere presentata al Comune apposita istanza del parente del defunto, alla quale sia allegata l'espressa dichiarazione di volontà del defunto stesso, o del coniuge o del parente più prossimo manifestata con le modalità precisate ai precedenti punti; nell'istanza devono essere indicati:

1. i dati anagrafici, la residenza del richiedente ed il rapporto di parentela con il defunto oltre che i dati del defunto le cui ceneri dovranno essere affidate.
2. Le dichiarazioni di responsabilità per la custodia delle ceneri.
3. Il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna cineraria sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna.
4. La conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e su altre norme del Codice Penale in materia.
5. La conoscenza delle possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero nel caso il familiare non intendesse più custodirla
6. L'obbligo di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza.

L'affidamento dell'urna cineraria al familiare richiedente, la cui consegna deve risultare da apposito processo verbale, ha luogo alle condizioni e prescrizioni indicate al successivo punto, da indicare nell'atto medesimo, all'atto autorizzativo di affidamento dell'urna contenente le ceneri di persona defunta viene allegato il verbale di consegna dell'urna cineraria medesima redatto nel rispetto di quanto stabilito al presente punto.

Con riferimento alla possibilità decretata valgono le seguenti disposizioni:

- a. L'urna dovrà essere debitamente sigillata e recare all'esterno apposita targhetta contenente i dati identificativi del defunto
- b. Sono vietate manomissioni dell'urna e dei suoi sigilli
- c. L'urna deve essere conservata nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale o diversamente, nell'abitazione indicata e devono essere adottate tutte le misure idonee ad evitare la profanazione dell'urna.

Cessando le condizioni di affidamento, l'affidatario o, in caso di decesso, i suoi aventi causa, dovranno consegnare l'urna in Comune per la conservazione della stessa all'interno del cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore;

Per i consegnatari dell'urna cineraria non residenti nel Comune di Tuenno è informato il Comune destinatario delle ceneri.

Al rilascio dell'autorizzazione all'affidamento familiare dell'urna cineraria provvede il Sindaco o un suo delegato.

Il servizio di affidamento familiare delle urne cinerarie, è soggetto a corresponsione di una tariffa così come determinato al punto n. 2 della presente deliberazione.

Con l'entrata in vigore di nuove disposizioni normative l'Amministrazione Comunale si riserva di revocare l'autorizzazione di affido.

L'Amministrazione comunale può procedere, in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri, nel luogo indicato dal familiare.

In appositi registri, anche mediante idonee procedure informatiche, sono annotati gli atti di affidamento rilasciati, le generalità degli affidatari e dei defunti le cui ceneri sono state oggetto di affidamento e tutte le informazioni relative allo svolgimento degli affidamenti stessi finalizzate a costituire sistematica raccolta delle destinazioni delle urne così consegnate ai famigliari.

ARTICOLO 48

Urne cinerarie

1.- Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2.- A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3.- Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

4.- Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49

Orario

1.- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dalla Giunta comunale.

2.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ARTICOLO 50

Disciplina dell'ingresso

1.- Nei cimiteri, di norma, il pubblico non si può entrare che a piedi, fatto salvo l'uso di mezzi leggeri per disabili.

2.- È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 51

Divieti Speciali

1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile l'ufficio; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile l'ufficio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 52

Riti Funebri

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 53

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe

1.- Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e al disciplinare per la costruzione delle lapidi e per la manutenzione delle tombe nella parte nuova del cimitero comunale.

2.- Con ordinanza del Sindaco potrà essere ordinata la rimozione di scritte o epigrafi ritenute indecorose o contrarie al sentimento della pietà dei defunti.

3.- Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 81.

4.- Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi,

avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 54

Fiori e piante ornamentali

1.- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2.- In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3.- In ogni caso i fiori e le piante ornamentali non devono superare il metri di altezza e non devono debordare dall'area della sepoltura.

ARTICOLO 55

Materiali ornamentali

1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2.- Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti, quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3.- I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4.- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art.41 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 56

Sepulture private

1.- Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dall'art. 29, l'uso di aree e di manufatti predisposti dal Comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di **sepulture a sistema di tumulazione** individuale per famiglie e collettività.

3.- Le aree possono essere altresì concesse per sepoltura, sempre a cura e spese di privati o enti, **a sistema di inumazione** per famiglie e collettività.

4.- Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano:

a) sepulture sia individuali che per famiglie e collettività

b) ossarietti per resti mortali e nicchie per urne cinerarie

5.- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito **tariffario**.

6.- Alle sepulture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7.-La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8.- **Il diritto d'uso** di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

9.- Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, **l'atto di concessione deve indicare:**

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) il soggetto titolare della concessione che, salvo il caso della collettività, deve essere individuato in un'unica persona fisica.

d) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 57

Durata e rinnovo delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- La durata è fissata in:

a) 99 anni per le tombe di famiglia e posti a terra;

b) 30 anni per cellette ossario o urne cinerarie.

La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario, fatto salvo quanto definito all'art. 56 comma 5) ;

3.-Su istanza dell'originario concessionario o dei legittimati alla richiesta di subentro di cui all'art.58, purché residenti nel Comune, è consentito il rinnovo, alla scadenza, dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.

4.- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

ARTICOLO 58

Modalità di concessione

1.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepolture individuali, per famiglie e collettività, di cui alla lettera a) dell'art. 52, è data solo in presenza di una o più salme da tumulare o inumare e osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, e solo a persone residenti nel Comune o a collettività aventi sede nel Comune.

2.- Le concessioni di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 52, possono essere rilasciate solo in presenza dei resti mortali o dell'urna cineraria.

3.- L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei posti disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

4.- La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5.- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 59

Uso delle sepolture private

1.- Salvo quanto già previsto dall'art. 53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del 1° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.

3.- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione scritta, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6.- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

7.- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

8.- Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 60

Manutenzione, canone annuo, affrancazione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite ed installate, salvo eventuali interventi diretti, a spese del Comune, per esigenze organizzative. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2.- Nelle sepolture private in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune farà provvedere alla manutenzione straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a rimborsare la relativa spesa.

3.- Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- l'ordinaria pulizia.

4.- Qualora il concessionario non provveda al pagamento entro i termini stabiliti, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 61

Costruzione dell'opera - Termini

1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 52, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 65 ed alla esecuzione delle opere relative.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 62

Divisione e subentri

1.- Uno o più concessionari possono dichiarare, con le modalità previste dall'art. 20 legge 15/68, la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura.

2.- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

3.- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata dagli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

4.- In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge e i discendenti o in mancanza le altre persone di cui all'art. 55, 2° comma, o in caso di rinuncia di questi sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

5.- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 55, 2° comma, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

6.- Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

7.- La concessione decade quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 55, 2° comma, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

ARTICOLO 63
Rinuncia a concessione

- 1.- Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura.
- 2.- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64
Revoca

1.- Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, riorganizzazione degli spazi interni, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3.- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 65
Decadenza

1.- La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 55, comma 7;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 57, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 56;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.- in casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4.- La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1.- Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2.- Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere acquisita alla proprietà comunale.

ARTICOLO 67

Estinzione

1.- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 53, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2.- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso di ricordi, e oggetti.

3.- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESA DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68

Accesso al cimitero

1.- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a libera scelta, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio.

2.- Prima dell'inizio di qualsiasi tipo di lavoro su tomba, sia in concessione che comunali, è fatto obbligo presentare le relative autorizzazioni al Custode del Cimitero, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

3.- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del custode del cimitero

4.- È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5.- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 47.

ARTICOLO 69

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazioni di ricordi funebri

1. Non è soggetta nè a concessione nè ad autorizzazione comunale la posa, sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, targhe ed epigrafi che rispettino le norme e le caratteristiche standard prescritte dal disciplinare comunale per la costruzione delle lapidi e per la manutenzione delle tombe nella parte nuova del cimitero comunale, che potranno essere maggiormente dettagliate e specificate con ordinanza sindacale.
2. Nei casi di cui al comma 1, i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio una comunicazione di inizio lavori accompagnata da una relazione che descriva le opere da compiersi e dimostri il rispetto delle caratteristiche regolamentari. La relazione deve essere integrata da un disegno in scala delle opere da eseguirsi. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
3. I lavori possono essere avviati alla scadenza del decimo giorno successivo alla presentazione della comunicazione, salvo che l'ufficio entro tale termine non richieda la variazioni necessarie per riportare le opere da compiersi entro i limiti regolamentari. I lavori possono avviarsi anche prima di tale termine qualora l'ufficio ne riconosca la regolarità.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della comunicazione presentata all'ufficio, riportante gli estremi di ricevuta; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.
5. Per la completezza dell'esame delle comunicazioni, relazioni e disegni pervenuti, l'ufficio può richiedere il parere dei competenti settori tecnici del Comune anche ai fini di accertare l'eventuale necessità della acquisizione, sulle opere progettate, di concessione o autorizzazione ai sensi delle vigenti normative urbanistiche ed edilizie. Il termine di 10 giorni può in tal caso essere aumentato fino a 30 giorni.
6. La concessione o autorizzazione ai sensi dell'art. 82-83 del T.U. delle leggi provinciali inerenti "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio" è comunque dovuta per la realizzazione di tombe di famiglia.
7. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

ARTICOLO 70

Responsabilità

- 1.- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 71

Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1.- Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2.- È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del custode del cimitero.
- 3.- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 72

Introduzione e deposito di materiali

- 1.- È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2.- È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3.- Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4.- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato.

ARTICOLO 73

Orario di lavoro

- 1.- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.
- 2.- È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 74

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1.- Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2.- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 75

Vigilanza

- 1.- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2.- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 76

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1.- Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2.- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 77

Mappa

1.- Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3.- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 78

Annotazioni in mappa

1.- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero della concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 79

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1.- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2.- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 80

Schedario dei defunti

1.- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri del Comune.

3.- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il luogo e la data della sepoltura.

ARTICOLO 81

Scadenziario delle concessioni

1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2.- Il Responsabile dell'ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 82

Cautele

1.- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc....) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc....) o l'apposizione di croci, lapidi, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2.- In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3.- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 83

Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1.- L'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso il rilascio degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento spettano di volta in volta al Responsabile individuato dal Piano esecutivo di gestione comunale.

ARTICOLO 84

Concessioni pregresse


1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.

2. Nelle sepolture private esistenti con concessione scaduta o prive di atto di concessione, nell'impossibilità di individuare il concessionario, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'amministrazione comunale gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:

- a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
- b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
- c) che sia rinunciato alla perpetuità della concessione;
- d) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario;

3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.

4. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.



ALLEGATO A)

Ambito territoriale relativo ai requisiti per ottenere l'accreditamento comunale per l'attività di onoranze funebri, di cui all'art. 14 del presente Regolamento:

Comuni di: Castelfondo, Ma losco, Brez, Sardonico, Ronzone, Ruffrè-Mendola, Cavarono, Amblar, Romeno, Don, Rumo, Bresimo, Cis, Livo, Cagnò, Revò, Romallo, Dambel, Cloz, Sanzeno, Cles, Coredo, Smarano, Sfruz, Vervò, Tassullo, Tuenno, Terres, Nanno, Taio, Tres, Ton, Sporminore, Denno, Cuneo, Flavon, Campodenno, Mezzolombardo.